



# CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA

## Consorzio tra Comuni

Mineo – San Michele di Ganzaria – Vizzini - San Cono – Ramacca – Raddusa  
Licodia Eubea – Mirabella Imbaccari – Castel di Iudica

### VERBALE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

N. 5 del Reg.

data 09 giugno 2015

#### OGGETTO: Scioglimento del Consorzio ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.

L'anno duemilaquindici il giorno **nove del mese di Giugno alle 12.00** e segg., in un edificio della sede legale del Consorzio sita presso il palazzo municipale del comune di Mineo, giusta convocazione integrativa prot. n. 1250 del 08.06.2015, del Presidente dell'Assemblea – arch Aurelio Sinatra - si è riunita l'assemblea del consorzio "Calatino terra di Solidarietà" per discutere l'ordine del giorno di cui in oggetto. Risultano presenti all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presente	Assente
<b>Arch. Sinatra Aurelio</b> (Sindaco comune di Vizzini).	<b>Si</b>	
<b>Avv. Aloisi Anna</b> (Sindaco del comune di Mineo).	<b>Si</b>	
<b>Sig. Barbera Salvatore</b> (Sindaco del comune di San Cono).	<b>Si</b>	
<b>dott. Giovanni Petta</b> (Sindaco del comune di S.M. Garanzia).	<b>Si</b>	
<b>geom. Cosimo Marotta</b> (Sindaco del Comune di Raddusa)	<b>Si</b>	
<b>Avv. Zappala Franco</b> (Sindaco del comune di Ramacca)		<b>Si</b>
<b>Geom. Grasso Giuseppe</b> (Sindaco del Comune di Castel di Iudica).		<b>Si</b>
<b>Dott. Vincenzo Marchingiglio</b> (Sindaco Mirabella Imbaccari).	<b>Si</b>	
<b>Dott. Giovanni Verga</b> (Sindaco comune di Licodia Eubea).	<b>Si</b>	
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

Presiede la seduta il Presidente dell'assemblea arc. Aurelio Marco Sinatra,

Assume le funzioni di Segretario il dott. Cataldo La Ferrera.

si dà atto che alle ore 11,00 risultano presenti : Rag. Cosimo Marotta (Sindaco di Raddusa), **Arch. Sinatra Marco Aurelio** (Sindaco comune di Vizzini), **Avv. Aloisi Anna** (Sindaco del comune di Mineo), non essendo stato raggiunto il numero leale la riunione viene posticipata, come da convocazione, di un'ora e precisamente alle ore 12.00.

Alle ore 12,00 si procede all'appello nominale risultano presenti n. 7 componenti, così come indicati nel superiore prospetto, pertanto, essendo stato raggiunto il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. A questo punto il Presidente dell'assemblea ricorda che con convocazione prot. 1248 del 03.06.2015, si era proceduto alla convocazione dell'assemblea con all'ordine del giorno n. 2 argomenti e precisamente:

- 1) Deliberazione della Corte dei Conti;
- 2) Parere espresso da parte dell'ANAC e valutazioni da effettuare in merito.

successivamente in data 08.06.2015, con nota prot. 1250, l'ufficio di Presidenza del Consorzio procedeva a diramare un ordine del giorno aggiuntivo e precisamente: "**Scioglimento del Consorzio ai sensi dell'art. 21 dello Statuto**".

Il Presidente dell'assemblea dà atto che è stata depositata, nella medesima giornata dell'8 giugno 2015, agli atti dell'assemblea la proposta di deliberazione di cui in oggetto. Per quanto riguarda i punti 1 e 2 della convocazione prot. 1248 del 03.06.2015, erano oggetto di discussione, pertanto, nessuna proposta era stata depositata agli atti.

Fatta la superiore premessa, il Presidente dell'Assemblea propone il prelievo del punto aggiuntivo n. 3 (scioglimento del Consorzio ai sensi dell'art. 21 dello Statuto) per essere trattato immediatamente, tenuto conto che gli argomenti n. 1 e 2 della convocazione prot. 1248, vengono riassorbiti con la trattazione del punto di cui in oggetto alla presente. In altre parole le motivazioni per cui viene chiesto lo scioglimento del Consorzio sono rappresentate nella proposta di deliberazione, allegata agli atti, e coincidono con le questioni di cui ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno prot. 1248 del 03.06.2015 e precisamente: 1) deliberazione n. SCCLEG 2/2015 della Corte dei Conti e parere dell'ANAC sulla illegittimità della gara n. 15/2015.

A questo punto l'assemblea ad unanimità di voti favorevoli approva la proposta del prelievo del punto 3 per essere trattato immediatamente e conseguentemente discutere i punti 1 e 2 della convocazione prot. 1248 nel punto di cui in oggetto alla presente.

Il Presidente introducendo l'argomento di cui in oggetto, ricorda ai colleghi, che nell'ultima riunione dell'assemblea l'ufficio di Presidenza si era assunto l'impegno di predisporre, per il tramite del Direttore, una relazione da inoltrare al Ministro Alfano per rappresentare che i Comuni del Consorzio non erano nelle condizioni di sostenere alcuna spesa di gestione del medesimo. A questo punto, il Presidente ricorda ai componenti dell'assemblea della riunione avvenuta con il Prefetto di Catania nella quale si rappresentava la situazione di disagio dei comuni nell'accogliere e condividere il deliberato della Corte dei Conti n. 2/2015.

Il Presidente a questo punto dà lettura della nota prot. 1053 del 11.05.2015, inoltrata al Ministro Alfano nella quale si rappresentava la necessità di una rapida soluzione del problema. A tutt'oggi è triste constatare che nessuna decisione e comunicazione è pervenuta da parte del Ministero, nonostante anche le varie sollecitazioni e pertanto, al fine di evitare che i Comuni aderenti debbano farsi carico dei costi futuri della gestione del CARA, si è inteso proporre lo scioglimento del Consorzio essendo venuto meno uno dei presupposti fondamentali su cui si basava l'accordo tra Consorzio e Ministero.

Il Presidente dell'Assemblea, tiene a precisare che le ragioni dello Scioglimento del Consorzio si basano su questo elemento e giammai sulla vicenda giudiziaria, che spingerebbe a rimanere a dimostrazione dell'assoluta estraneità, anche se quanto accaduto ha fatto venire meno quel clima di serenità politica necessaria per gestire e governare un problema di così grande impegno e rilevanza sociale rappresentato dall'accoglienza agli immigrati "Rifugiati Politici". Il Presidente, a proposito dell'inchiesta giudiziaria, precisa che questa vada fatta al fine di fare chiarezza sulla vicenda, ma contestualmente ricorda l'impegno di tutti i Sindaci del territorio, che con senso di responsabilità, di abnegazione ai doveri istituzionali e di solidarietà umana, si sono fatti carico di un problema che lo Stato ha delegato ai Sindaci del territorio. Questo territorio, e soprattutto i Sindaci, senza alcuna contropartita si è fatto carico di un problema che oggi la stessa comunità Europea non riesce a risolvere ed affrontare.

La decisione di sciogliere il Consorzio è la conclusione di un percorso già iniziato e valutato nelle ultime assemblee consortili. Non è possibile che il Ministero non riesca a dare risposta ad un problema reale legato al fatto che i Comuni non possano farsi carico dei costi di gestione della struttura consortile. Negli ultimi anni i comuni a causa dei continui e consistenti tagli di trasferimento non riescono a garantire i servizi essenziali ai propri cittadini. In questo quadro non è pensabile ed accettabile che anche i costi di gestione del Consorzio devono essere scaricati sui bilanci dei Comuni.

Sotto il profilo politico, il Presidente dell'Assemblea ritiene, inoltre, di recepire la decisione del coordinamento provinciale del Partito democratico.

Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco di San Michele di Ganzaria, dott. Giovanni Petta, fa presente che ha presentato al proprio Consiglio Comunale la proposta di recesso dal Consorzio. L'argomento sarà oggetto di trattazione nella seduta odierna alle ore 18,00.

Il Sindaco Petta manifesta un piccolo disappunto in merito alla convocazione dell'odierna seduta ritenendola tardiva rispetto alla tabella di marcia che bisognava percorrere, tenuto conto di quanto accaduto all'indomani della conferma del parere da parte dell'ANAC.

Il Sindaco Petta, ricorda che della deliberazione n. 74/2015 adottata dal Direttore del Consorzio, nessuno degli organi politici è stato informato e questo non lo ritiene corretto tenuto conto, che anche l'assemblea si era assunta l'impegno di manifestare il proprio parere, pur nella consapevolezza che la competenza se annullare o meno la gara appartiene solo ed elusivamente al Direttore Generale essendo, quest'ultimo Responsabile unico del procedimento e trattandosi di atto di gestione.

Tenuto conto della delicatezza della vicenda e degli attacchi mediatici e delle indagini della Magistratura sarebbe stato opportuno che l'organo dell'Assemblea manifestasse nei limiti delle proprie competenze e conoscenze giuridiche un proprio orientamento, previa conoscenza di tutti gli elementi utili e necessari, dopo l'avvenuta conferma del parere di illegittimità della gara da parte dell'ANAC.

Il Presidente dell'Assemblea precisa che i tempi di trattazione degli argomenti sono stati comunque contratti atteso che la convocazione è avvenuta in appena quindici giorni dalla determinazione del direttore del consorzio ed in un periodo di attesa di riscontri da parte del Ministero degli Interni.

A questo punto si apre una discussione fra i Sindaci del Consorzio presenti i quali manifestano la necessità che la questione del parere dell'ANAC fosse inserito nel corpo della proposta del deliberato.

Successivamente, il Presidente dell'assemblea, vista la generale e complessiva condivisione di quanto trattato, dà lettura del testo integrale della proposta e invita i componenti a deliberare, la seguente proposta e deliberato:

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

### SOGGETTO PROPONENTE.

#### IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

#### Premesso:

- che tra i Comuni di Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarone, Militello Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia e Vizzini, è stato stipulato e sottoscritto, in data 28 marzo 2011, il così detto "Patto per la Sicurezza";
- che in coerenza con quanto già convenuto a seguito della sottoscrizione del "Patto per la sicurezza" ed in armonia con le finalità e gli obiettivi già condivisi nel "Patto territoriale dell'economia sociale del Calatino", si è costituito, ai sensi dell'art.25 della legge n.142/90 e successive modifiche e integrazioni, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni, un Consorzio per la conduzione della struttura e la gestione dei servizi d'accoglienza relativi ai soggetti richiedenti asilo ospiti del C.A.R.A. di Mineo;
- che soltanto i comuni di: Castel di Iudica, Licodia Eubea, Mineo, Mirabella Imbaccari, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria e Vizzini, hanno, con proprie deliberazioni di Consiglio Comunale, manifestato la volontà di aderire al suddetto Consorzio;

#### Dato atto:

- che con il provvedimento (prot. n. 0013055 del 29.10.2014) il Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno ha approvato l'accordo stipulato in data 20.12.2013 -ai sensi dell'art. 15 della legge n.241/1990- tra la Prefettura di Catania ed il "Consorzio Calatino Terra di Accoglienza", per la gestione in regime ordinario del C.A.R.A. di Mineo relativa al periodo dal 1.1.2014 al 31.12.2016 (importo complessivo: € 115.080.000,00).
- che, a seguito della cessazione della situazione emergenziale riguardante l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale, era stata adottata l'Ordinanza di Protezione Civile n. 33 del 28/12/2012, la quale, nel disciplinare il rientro nella gestione ordinaria, aveva previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le attività di coordinamento precedentemente svolte dal Commissario delegato fossero intestate al Ministero dell'Interno (art. 1)
- che allo stesso tempo, i Prefetti delle province venivano individuati come soggetti responsabili per la prosecuzione delle iniziative finalizzate all'accoglienza e, nell'ambito di

tali competenze (art. 1, comma 5), avrebbero dovuto rinegoziare i rapporti contrattuali con gli enti gestori, "assicurando le opportune riduzioni di spesa nell'ambito delle risorse disponibili: detta rinegoziazione deve utilizzare come parametro il costo unitario dei progetti curati dallo SPRAR".

- che l'art.6, comma 1, riferito specificatamente alla situazione del C.A.R.A. di Mineo, autorizzava il Prefetto di Catania a stipulare apposita convenzione, limitatamente al periodo dal 1°.1.2013 al 30.6.2013, con il Consorzio dei Comuni del Calatino, garantendo la continuità dell'accoglienza per le "attività finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza e il rientro nella gestione ordinaria".
- che durante la fase emergenziale, infatti, era stata costituita un'associazione tra vari Comuni (Mineo, Ramacca, Vizzini, San Cono e S. Michele) denominata consorzio "Calatino Terra d'Accoglienza" che, in tale veste, aveva stipulato un contratto di appalto in data 22.5.2013, per l'affidamento di servizi e di forniture per la gestione del C.A.R.A. di Mineo con un'associazione temporanea d'impresе, avente come capofila il "Consorzio Sisifo di Cooperative Sociali a.r.l.

**atteso :**

- che dopo numerose proroghe (dal 1°.7.2013 al 30.9.2013; dal 1°.10.2013 al 31.12.2013) concesse per la continuazione di tale gestione, è stato adottato l'accordo approvato con la determina di cui sopra, mediante il quale, a fronte del finanziamento dell'intera operazione da parte della Prefettura di Catania, il Consorzio dei Comuni si impegna a reperire il soggetto gestore del centro (fino a garantire assistenza a 3000/4000 richiedenti asilo), al costo - stabilito previamente nella convenzione medesima- di 35 euro pro capite-pro die, includendo in tale somma anche un margine per il funzionamento della struttura del Consorzio medesimo;
- che successivamente alla stipula dell'accordo ed espletata gara di appalto ad evidenza pubblica, il servizio è stato infine aggiudicato (in data 30.6.2014) all'A.T.I. "Consorzio di Cooperative Sociali Casa della Solidarietà" (costituito, in buona parte, dai medesimi soggetti facenti parte della precedente A.T.I.);
- che l'Ufficio di controllo competente, al quale l'atto era stato inviato, formulava il foglio di osservazione n.35860 del 12 dicembre 2014, chiedendo chiarimenti in merito alla procedura seguita per disciplinare i rapporti tra le parti stipulanti, che sotto vari profili destava perplessità in particolare, che è stato ricordato che, ai sensi dell'articolo 15 della L. n.241/1990, le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, a condizione che **venga coordinato l'esercizio di funzioni proprie a ciascuna di esse e che i movimenti finanziari tra i soggetti si configurino solo come ristoro delle spese sostenute**. Nel caso di specie è sorto il dubbio che tali presupposti si fossero verificati, e che nell'importo giornaliero, riconosciuto per la gestione dei servizi potesse venire riconosciuto anche un margine a favore del Consorzio del Calatino, per i costi di gestione della struttura organizzativa;

**Ritenuto:**

- che, secondo la deliberazione della Corte dei Conti n. SCCKEG 2/2015/prev, la fisionomia dell'accordo pubblicistico delineato dall'art. 15 della legge 2541/90, nel quale i soggetti portatori di interessi pubblici devono contribuire alla realizzazione dello scopo comune con propri apporti, non è stato rispettato o meglio è stato violato;
- che gli effetti della suddetta deliberazione della Corte dei Conti si traducono di fatto in assunzione di responsabilità finanziarie a carico degli enti aderenti, non sostenibili a causa delle difficoltà economiche in cui versano i Comuni aderenti, con conseguenziale squilibri dei propri bilanci;
- che i Comuni aderenti al Consorzio non sono nelle condizioni di farsi carico dei costi di gestione dello stesso e che l'accordo, tra Ministero e Consorzio, era stato stipulato a

condizioni che i costi di gestione del Consorzio rientrassero nella spesa complessiva del finanziamento degli euro 35 pro capite, pro die;

**Richiamato** l'art. 2 comma 2 della norma statutaria stabilisce che : "Lo scopo che i soci del Consorzio intendono perseguire, **previa convenzione con il Ministero dell'Interno, è la gestione ordinaria del C.A.R.A. di Mineo**, avvalendosi di soggetti terzi che abbiano competenza e titolo, secondo la normativa vigente in materia, individuati mediante procedure di evidenza pubblica.

**Atteso:**

- che la continuità dell'Accoglienza, scopo per cui è stato costituito il Consorzio, è sempre stato subordinato all'assunzione di responsabilità di carattere finanziario in capo al Ministero dell'Interno e giammai in capo ai Comuni aderenti al Consorzio.
- che, l'accordo tra Ministero (ente finanziatore) e Consorzio (ente gestore), è stato subordinato a quanto sopra si evince sia nella prima convenzione stipulata con la Prefettura di Catania nel periodo 01.01.2013 al 30 giugno 2013, che in quello successivo, c.d. accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, oggi messo in discussione dalla Corte dei Conti, con la deliberazione SCCLEG 2/2015/PREV;
- che la suddetta deliberazione della Corte dei Conti fa venire meno i presupposti e le condizioni per i comuni aderenti al Consorzio in quanto non possono farsi carico della gestione dell'Accoglienza qualora le condizioni dell'accordo venissero meno con conseguenziale effetto che i costi di gestione graverebbero sui comuni aderenti;

**Ritenuto**, per le ragioni sopra esplicitate, che sussistono i presupposti giuridici (sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale), per l'applicazione dell'art. 21 della norma statutaria del Consorzio, il quale testualmente recita: " il Consorzio, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata: a) per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale"; c) per effetto della deliberazione dell'Assemblea consortile;

**Viste** le deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti al Consorzio i quali hanno dato ai Sindaci la suddetta indicazione che il comune aderisce a condizione che non si faccia carico di alcuna spesa di gestione del Consorzio;

**Dato atto** che tutti i Comuni hanno già assunto la volontà di recedere dal Consorzio perché non nelle condizioni di sostenere i costi di gestione del Consorzio;

**Atteso:**

- che è venuta meno una delle condizioni fondamentali dell'accordo, per la gestione in capo al Consorzio del centro di Accoglienza;
- che l'esclusione dell'accordo dell'art. 8 della convenzione stipulata il 20.12.2013 tra la Prefettura di Catania e il Consorzio Calatino Terre d'accoglienza, nella parte in cui riconosce un margine per le spese di funzionamento a favore di quest'ultimo, si traduce in nuovo rapporto contrattuale ove è necessaria la manifestazione di volontà del consorzio stesso;
- che la modifica unilaterale dell'art. 8 dell'accordo non può avvenire nonostante il parere della Corte dei Conti in quanto è necessario che il Consorzio si esprima nel merito;

L'assemblea prende atto della determinazione n°74 del 14.05.2015, adottata dal Direttore Generale, con la quale è stata riconfermata la propria determinazione relativa all'aggiudicazione di gara, in difformità a quanto evidenziato nel parere sulla stessa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'assemblea dei soci nonostante condivida la linea di aderire al parere dell'A.N.A.C., proveniente peraltro da organo sovraordinato, rileva di non avere alcun potere d'intervento nell'attività

gestionale, che, a breve, passerà nelle mani dei liquidatori;

Visto l'O.R.BE.LL della Regione Sicilia;

Vista la legge regionale n. 48/91 e s.m.i.

#### PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamate,

1. Di sciogliere, ai sensi dell'art. 21, lett. a) e c) del vigente Statuto, il Consorzio dei comuni denominato "Calatino Terra di Accoglienza";
2. Di richiedere a S.E. il Prefetto di Catania, sentita anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione, dei nomi autorevoli, per capacità professionali e qualità morali, per rivestire l'incarico di liquidatori del Consorzio di cui trattasi, anche alla luce del delicato momento giudiziario e per garantire massima trasparenza gestionale;
3. Di dare atto che con successiva deliberazione del CDA si provvederà a formalizzare la nomina dei liquidatori di cui al punto 2) che assumeranno tutte le competenze previste dalla legge e dallo Statuto.
4. Dare mandato al CDA di nominare un collegio di liquidazione composti da tre membri secondo le indicazioni di cui al punto 2 del presente deliberato.

#### L'ASSEMBLEA

Vista la proposta di deliberazione, che allegata alla presente ne costituisce parte integrale e sostanziale;

Visto l'art. 21 dello Statuto;

Sentito il dibattito assembleare;

Visto lo Statuto del Consorzio;

ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

Di approvare la proposta allegata per costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di trasmettere il presente atto alle amministrazioni nonché ai Presidenti dei Consigli Comunali aderenti al Consorzio per gli adempimenti conseguenziali.

Il Segretario del Consorzio  
Dott. Cataldo La Ferrera

Il Presidente dell'Assemblea  
l'arch. Marco Aurelio Sinatra



A questo punto alle ore 16,30 i lavori dell'assemblea vengono chiusi

IL PRESIDENTE

Arc. Marco Aurelio Sinatra

IL SEGRETARIO

Dr. Cataldo La Ferrera

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Consorzio certifica, che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'albo pretorio dal .... al ... ..,

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

Dr. Cataldo La Ferrera

---